

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "SUA 60".-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Breganze è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) denominato “Terre di Pedemontana Vicentina”, predisposto con i Comuni di Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano e concertato con Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Comunità Montana Dall’Astico al Brenta, approvato nella conferenza di servizi in data 12.09.2008, ratificato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2777 in data 30.09.2008 (6° comma art. 15 L.R. 11/04) che è stata pubblicata nel BUR n. 87 del 21.10.2008;
- Il Comune di Breganze si è dotato del primo Piano degli Interventi (P.I.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3.06.2009 (delibera pubblicata nel BUR Veneto n. 50 del 19/06/2009);
- Il Comune di Breganze ha apportato successivamente quattro varianti al 1° Piano degli Interventi e precisamente:
 - a) Variante n. 1 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 2.08.2011;
 - b) Variante n. 2 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 in data 24.09.2012;
 - c) Variante n. 3 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 11.06.2013;
 - d) Variante n. 4 al 1° Piano degli Interventi, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 3.10.2013;

VISTA l’istanza presentata dai Sigg. CATELAN ANTONIO, CISOTTO MARIA, PAULETTO GIUSEPPE, PAULETTO PAOLO e PAULETTO ORNELLA, in data 16.05.2014 al n. 6445 di prot., di approvazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “SUA 60” e riguardante l’area posta lungo Via Mirabella a sud dell’intersezione con Via Vegra;

PRECISATO i Sigg. succitati sono proprietari del 100% degli immobili compresi nell’ambito del piano, in quanto sono titolari esclusivi della proprietà dell’area situata nel Comune censuario e amministrativo di Breganze (Provincia di Vicenza), individuata ai mappali 1012 – 607 - 609 del foglio n. 14 del N.C.T.;

CONSIDERATO che l’area in esame ricade nel vigente Piano degli Interventi in “Zona soggetta a Strumento Urbanistico Attuativo S.U.A. n. 60”, con l’imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l’edificazione è subordinata all’approvazione di un Piano Attuativo, qui denominato «Piano di Lottizzazione di iniziativa privata SUA 60»;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata nella seduta del 21.05.2014 con verbale n. 5;

VISTO il parere igienico-sanitario favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 230 TULLSS, espresso dall'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino"– Dipartimento di Prevenzione, in data 20.05.2014 prot. n. 18850/7.1/IET 210-14;

PRESO ATTO del parere del Responsabile dell'Area n. 4 Lavori Pubblici ed Infrastrutture, in data 20.05.2014 prot. n. 6573, in merito alle opere di urbanizzazione previste;

VISTA la valutazione previsionale di clima acustico, redatta in data 14.05.2014 dal p.i. Leonardi Giuseppe, di cui all'art. 8, comma 3, lettera e), della Legge 26.10.1995, n. 447;

VISTA la valutazione di incidenza degli impatti sugli habitat e sulle specie presenti nel sito Rete Natura 2000, redatta dal Dott. For. Chemello Franco, in data maggio 2014, ai sensi della D.G.R.V. 4.10.2002, n. 2803 e della D.G.R.V. 10.10.2006 n. 3173, nella quale si attesta che l'attuazione del piano di lottizzazione non ha incidenze significative negative sui siti facenti parte della Rete Natura 2000 ed in particolare sul SIC denominato "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe";

VISTA la relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, in data Aprile 2014, redatta dal dr. Geol. Dalla Valle Giovanni e dal Dr. Geol. Tundo Umberto;

VISTA la valutazione di compatibilità idraulica, in data 16.05.2014, a firma dell'ing. Bagattin Andrea Rocco;

VISTO il parere favorevole sullo studio di compatibilità idraulica, ai sensi della D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009, espresso dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza, in data 20.06.2014 prot. n. 266216;

RITENUTO che il presente piano attuativo non contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, in forza delle quali sia possibile realizzare gli interventi edilizi previsti dal piano stesso, ora sottoposti a permesso di costruire, con la denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività (art. 22, comma 3, del D.P.R. 6.06.2001, n. 380);

PRECISATO che le previsioni progettuali del Piano di Lottizzazione, sono conformi al vigente Piano degli Interventi (P.I.);

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 22.05.2014 è stato adottato il piano di lottizzazione in argomento;

DATO ATTO che la procedura di deposito e pubblicazione del piano, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2004, si è svolta regolarmente, mediante deposito presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Breganze – Area Urbanistica-Edilizia-Ecologia, in data 23.05.2014, per la durata di 10 giorni e del deposito è stata fornita notizia al pubblico mediante avviso all'albo pretorio del Comune (avviso prot. n. 6758 del 23.05.2014), nonché mediante l'affissione di manifesti nelle apposite bacheche site nel capoluogo e nelle frazioni;

ACCERTATO che nei successivi 20 giorni dalla scadenza del deposito (dal 2.06.2014 al 21.06.2014) non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- Leggi 17.08.1942, n. 1150, 6.08.1967, n. 765, 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 61 del 27.06.1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 “Norme per il governo del Territorio” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 20 “Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo”, secondo il quale il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla giunta comunale e approvato dal Consiglio comunale;

VISTO l’art. 5, comma 13, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, che dispone:

“13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

b) i piani attuativi comunque denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla Giunta Comunale”.

CONSIDERATO che la legge 12 luglio 2011, n. 106, è entrata in vigore il giorno 13 luglio 2011 e, nei sessanta giorni successivi non è intervenuto un intervento legislativo regionale sul punto succitato, né l’art. 11 della legge regionale n. 13/2011, che ha modificato l’art. 20 della L.R. n. 11/2004, pur sopravvenuto rispetto al decreto-legge, si è occupato di questo specifico aspetto relativo al riparto di competenze fra giunta e consiglio;

RITENUTO, pertanto, che la disposizione statale sopra richiamata non possa che trovare applicazione nel Veneto dal 61° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (quindi dal 11 settembre 2011), con l’effetto pratico che l’art. 20 della L.R. n. 11/2004, così come modificato dalla L.R. n. 13/2009, deve ritenersi ulteriormente modificato là dove attribuisce al consiglio comunale il potere di approvare i p.u.a. e solo per quella parte;

RITENUTO che la competenza, a termini della legge 12 luglio 2011, n. 106 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, si radichi, per il provvedimento in parola, in capo alla Giunta Comunale;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del piano di lottizzazione in oggetto, recependo nelle Norme Tecniche di Attuazione le prescrizioni espresse dall’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino”– Dipartimento di Prevenzione, in data 20.05.2014 con prot. n. 18850/7.1/IET 210-14 ed inserendo all’art. 15 dello schema di convenzione la seguente prescrizione espressa dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza, in data 20.06.2014 con prot. n. 266216: “3. Spetta alla «ditta lottizzante» periodiche e opportune attività di manutenzione

delle opere di mitigazione idraulica, in modo che queste possano conservare al meglio la propria efficienza sia nella raccolta che nello smaltimento delle acque meteoriche”;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che, per quanto attiene agli obblighi previsti dall’art. 39 (Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è provveduto a pubblicare nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune, sia lo schema del provvedimento di approvazione che i relativi elaborati tecnici;

DATO ATTO che la proposta è corredata dal prescritto parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Responsabile dell’Area n. 3 – Urbanistica – Edilizia – Ecologia (regolarità tecnica) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed ha superato il controllo di regolarità amministrativa del Segretario Comunale di cui all’art. 36, comma 1 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di prendere atto che in seguito al deposito e pubblicazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “SUA 60”, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 22.05.2014, **non sono pervenute opposizioni od osservazioni**;
2. **Di approvare** il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “SUA 60”, presentato in data 16.05.2014 al n. 6445 di prot., dai Sigg. CATELAN ANTONIO, CISOTTO MARIA, PAULETTO GIUSEPPE, PAULETTO PAOLO e PAULETTO ORNELLA e redatto dall’ing. Bagattin Andrea Rocco, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, come composto dai seguenti atti ed elaborati che vengono acquisiti in atti dell’Ufficio Urbanistica-Edilizia, dando atto che lo schema di convenzione è stato integrato con la prescrizione espressa dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza e riportata nelle premesse e le Norme Tecniche di Attuazione sono state integrate con le prescrizioni espresse dall’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino”– Dipartimento di Prevenzione, in data 20.05.2014 con prot. n. 18850/7.1/IET 210-14:
 - 1) TAV. 1 - Stralcio planimetrico del P.I., estratto di mappa catastale, individuazione del di P.d.L. sull’estratto catastale, estratto Carta Tecnica Regionale, estratto dal P.A.T.I. elab. 4.3, vista aerea, Piano Quotato attuale con rilievo topografico redatto con metodo celerimetrico esteso alle aree limitrofe per lo stato di fatto;
 - 2) TAV. 2 - Planimetria di progetto - Piano quotato;
 - 3) TAV. 3 - Planimetria strade - parcheggi - verde – marciapiede;
 - 4) TAV. 4 - Reti illuminazione pubblica - telefono - energia elettrica - acquedotto - gas metano – fognature;
 - 5) TAV. 5 - Rete acquedotto - fognature;
 - 6) TAV. 6 - Rete energia elettrica;
 - 7) TAV. 7 - Rete telefonica;
 - 8) TAV. 8 - Rete acque meteoriche;
 - 9) TAV. 9 - Rete gas metano;
 - 10) TAV.10 - Rete illuminazione pubblica;

- 11) TAV.11 - Profili e sezioni;
 - 12) TAV.12 - Superamento barriere architettoniche - segnaletica stradale;
 - 13) TAV.13 - Planimetria aree da cedere;
 - 14) Relazione illustrativa;
 - 15) Norme Tecniche di attuazione;
 - 16) Schema Convenzione Urbanistica;
 - 17) Preventivo di spesa;
 - 18) Documentazione fotografica;
 - 19) Dichiarazione di conformità degli elaborati alla Legge 13/1989;
 - 20) Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica;
 - 21) Relazione di compatibilità idraulica relativa all'area interessata;
 - 22) Valutazione previsionale del clima acustico;
 - 23) Relazione di valutazione di incidenza degli impatti sugli habitat e sulle specie presenti nei siti Rete Natura 2000;
 - 24) Elaborato planimetrico per l'individuazione delle aree da cedere al Comune (Allegato sub "A" alla Convenzione)
 - 25) Capitolato Speciale d'Appalto;
- Parere igienico-sanitario dell'azienda U.L.S.S. n. 4, in data 20.05.2014 prot. n. 18850/7.1/IET 210-14;
- Parere in merito allo studio di compatibilità idraulica, rilasciato in data 20.06.2014 prot. n. 266216 dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza;

3. Di dare atto che il presente piano attuativo non contiene precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive che disciplinano specificatamente gli interventi edilizi, ora sottoposti a permesso di costruire, previsti dal piano e pertanto non è possibile presentare la denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività per le edificazioni in esso previste (art. 22, comma 3, del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 – Testo Unico sull'Edilizia);
4. Di dare atto che compete al Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia-Ecologia di depositare il piano in argomento presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni, nonché di pubblicizzare detto deposito a mezzo di avviso all'albo pretorio on line del Comune e mediante l'affissione di manifesti;
5. Di dare atto che il presente piano urbanistico entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell'albo pretorio on line comunale del provvedimento di approvazione;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nello stesso;
7. Di dare atto che la presente deliberazione deve essere comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.